



FEDERCHIMICA

AGROFARMA

Associazione nazionale imprese agrofarmaci

**Il Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP) relativo
alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.**

**Effetti del nuovo sistema di
classificazione CLP sulla gestione
operativa degli agrofarmaci**

- Agrofarma -



Agrofarma • Associazione nazionale imprese agrofarmaci

FEDERCHIMICA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE AGROFARMACI

Il Regolamento CLP

Il Regolamento 1272/2008 (CLP - Classification, Labeling and Packaging) è il nuovo regolamento europeo relativo alla Classificazione, all'Etichettatura e all'Imballaggio delle **sostanze** e delle **miscele pericolose**.

E' stato pubblicato sulla GU.UE il 31 dicembre 2008 ed è entrato **in vigore il 20 gennaio 2009**.

E' previsto un **periodo transitorio** per permettere un passaggio graduale al nuovo sistema

Campo di applicazione CLP

- Tutte le **sostanze chimiche e le miscele pericolose**, compresi i biocidi e gli agrofarmaci (formulati);
- **Esclusi i preparati** che ricadono sotto **altra normativa europea** (come farmaci, dispositivi medici, alimenti e mangimi, cosmetici), gli intermedi non isolati, le sostanze per R&S non immesse sul mercato e i rifiuti;
- **Non si applica al trasporto** sebbene i criteri per le proprietà chimico-fisiche derivino dal trasporto.

Processo di riclassificazione ed etichettatura

XXXXXXXX
Fungicida antiperonosporico
Granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
 100 g di prodotto contengono:
 XXXXXXXX puro g x
 XXXXXXXX puro g xx
 Coformulanti q. b. a g 100



FRASI DI RISCHIO
 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
 Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali, schede informative in materia di sicurezza. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

Titolare della registrazione
Officine di produzione:

PRODOTTO FITO SANITARIO
 Reg. del Ministero della Salute n. xxxxx del xxxx

Contenuto netto:
Partita n.

CARATTERISTICHE TECNICHE

XXXXXXXX è un fungicida antiperonosporico. I suoi principi attivi xxxx e xxxxx, possiedono meccanismi d'azione diversi, che si completano. XXXX blocca la germinazione delle spore, lo sviluppo del micelio e la sporulazione. Una volta assorbito dalle foglie, esso esplica attività locosistemica e translininare.

CAMPI, MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Vite - Contro la peronospora (*Plasmopara viticola*), xxxxx deve essere impiegato alla dose di **xx kg/ha**, ogni xx giorni, a seconda dell'andamento climatico e/o della pressione dell'infezione.

Pomodoro e patata - Contro la peronospora (*Phytophthora infestans*), xxx deve essere impiegato alla dose di **xx kg/ha**, ogni xx giorni, a seconda dell'andamento climatico e/o della pressione dell'infezione.

Coltura	Malattia	Dose kg/ha	Giorni tra i trattamenti	N° max di trattamenti
Vite	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>)	xx	xx	3
Pomodoro	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	xx	xx	3
Patata	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	xx	xx	3

- impiegare volumi di soluzione che consentano una completa ed omogenea bagnatura, evitando lo sgocciolamento della vegetazione. Fare sempre riferimento alla dose per ettaro.
- Si consiglia di impiegare xxxxxx preventivamente, nel periodo critico per lo sviluppo della peronospora.
- Con alte pressioni della malattia, con forti precipitazioni o con rapida crescita della vegetazione è necessario accorciare l'intervallo tra i trattamenti.
- Si consiglia l'impiego di xxxx nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda la rotazione di sostanze attive caratterizzate da un diverso meccanismo di azione.

Norme specifiche di settore
 (Reg.1107/2009)

I dati necessari alla registrazione di un agrofarmaco includono le informazioni necessarie alla classificazione ed etichettatura

↓
CLP


Tempistiche del CLP - 1

- **Agrofarmaci:** applicazione obbligatoria dal **1 giugno 2015**
 - i titolari di registrazione devono immettere sul mercato prodotti con etichetta CLP obbligatoriamente a partire dal **1 giugno 2015**;
 - gli agrofarmaci già immessi in commercio (allo scaffale) entro la data del 1 giugno 2015 con etichetta DPD potranno essere commercializzati dai rivenditori ed utilizzati dagli agricoltori senza necessità di ri-etichettatura fino al **31 maggio 2017**;
 - i produttori possono adottare volontariamente i nuovi criteri prima che questi diventino obbligatori

Tempistiche del CLP - 2

- **31 maggio 2017** termine ultimo per lo 'smaltimento scorte' al commercio e all'impiego degli agrofarmaci con etichetta DPD;
- Le etichette DPD e CLP di uno stesso prodotto saranno entrambe disponibili sulla banca dati del Ministero della salute fino alla data del 31 maggio 2017;
- La classificazione e l'etichettatura secondo il CLP costituiscono un obbligo per il produttore (titolare di registrazione)
- Sono comunque previste verifiche preventive e successive all'immissione in commercio da parte delle Autorità Competenti.

I nuovi pittogrammi di pericolo



Pittogrammi DPD e CLP

DPD

CLP



T+, T



Pericolo



Xn



Pericolo



Xi



Attenzione



N



Attenzione



Tossicità specifica
per organi
bersaglio

Impossibile fare una conversione diretta

Le Indicazioni di Pericolo

le frasi di rischio R (Risk) vengono sostituite con **indicazioni di pericolo H (Hazard)**

- ad ogni indicazione di pericolo corrisponde la lettera H seguita da tre numeri: il primo numero indica il tipo di pericolo, i due numeri successivi corrispondono all'ordine sequenziale della definizione;

Indicazioni di pericolo: H		CODICE	PERICOLI FISICI
200-299	Pericolo fisico	H200	Esplosivo instabile.
300-399	Pericolo per la salute	H201	Esplosivo; pericolo di esplosione di massa.
400-499	Pericolo per l'ambiente	H202	Esplosivo; grave pericolo di proiezione.
		H203	Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione.
		H204	Pericolo di incendio o di proiezione.

CODICE	PROPRIETÀ PERICOLOSE PER LA SALUTE
EUH006	Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria.
EUH014	Reagisce violentemente con l'acqua.
EUH018	Durante l'uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/ Inflammabile.

I consigli di prudenza

I consigli di prudenza S (Safety) vengono sostituite con **consigli di prudenza P (Precautionary)**


- ad ogni consiglio di prudenza corrisponde un codice alfanumerico composto dalla lettera P seguita da tre numeri, il primo numero indica il tipo di consiglio (P1=carattere generale, P2=prevenzione, P3=reazione, P4=conservazione, P5=smaltimento), i due numeri successivi corrispondono all'ordine sequenziale della definizione

Consigli di Prudenza: P		CODICE	PREVENZIONE
1 00	Generale	P101	In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
2 00	Prevenzione	P102	Tenere fuori dalla portata dei bambini.
3 00	Reazione	P103	Leggere l'etichetta prima dell'uso.
4 00	Conservazione	P201	Procurarsi le istruzioni prima dell'uso.
5 00	Smaltimento	P202	Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.

Indicazioni di Pericolo supplementari


- codici di pericolo supplementari (identificati dal codice EUH seguito da un numero a tre cifre) non presenti nel sistema GHS ma previsti nel CLP.

EUH 401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.



Raccomandata per tutti gli agrofarmaci

Cambia la comunicazione : Etichettatura



Informazioni supplementari

EUH 401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Agrofarmaci: esempio di etichetta attuale e di nuova etichetta secondo CLP

Composizione di XXXXXX

XXXXXXX puro 19.4% (200g/L)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO

Possibile rischio di danni a bambini non ancora nati.
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Evitare il contatto con gli occhi. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.



NOCIVO



PERICOLOSO
PER
L'AMBIENTE

Composizione di XXXXXX

XXXXXXXXXX puro 19.4% (200 g/L)
Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE



GHS07



GHS08



GHS09



INDICAZIONI DI PERICOLO

Provoca grave irritazione oculare.

Sospetto di nuocere al feto.

Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Tossico per gli organi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Non manipolare prima di aver letto e compreso tutte le avvertenze. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. In caso di malessere consultare il medico. Smaltire il prodotto secondo la normativa vigente. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle.

AGROFARMA

Associazione nazionale imprese agrofarmaci

Adeguamenti al progresso tecnico (ATP)

- Sono successivi aggiornamenti del CLP
- Introducono nuove classificazioni armonizzate delle sostanze, che prevedono la ri-etichettatura dei prodotti senza smaltimento
- Introducono variazioni generali in termini di classificazione ed etichettatura

ATP al CLP	Tempistica adeguamento sostanze
Reg. 790/2009 - 1 ATP	1 dicembre 2010
Reg. 286/2011 - 2 ATP	1 dicembre 2012
Reg. 618/2011 - 3 ATP	1 dicembre 2013
Reg. 487/2013 - 4 ATP	1 dicembre 2014
Reg. 944/2013 - 5 ATP	1 gennaio 2015
Reg. 605/2014 - 6 ATP	15 aprile 2015

La scheda dati di sicurezza

SDS: documento predisposto per descrivere la sostanza o il prodotto dal punto di vista dei rischi per l'uomo e per l'ambiente, al fine di fornire elementi volti a una migliore valutazione dei rischi e adottare le più appropriate misure di prevenzione e protezione

Qualsiasi fornitore (fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore) che immette sul mercato una sostanza o una miscela pericolosa **deve fornire al destinatario** la scheda dati di sicurezza **SDS (art. 31 del Regolamento REACH)** **entro la data di prima fornitura del prodotto**

Periodo di transizione per SDS

Allegato I del Reg. 453/2010 ➡ Nelle Schede Dati Sicurezza dei prodotti immessi sul mercato con etichetta CLP prima del 1 giugno 2015 è obbligatorio riportare la doppia classificazione (DPD e CLP)

Tale formato potrà essere utilizzato **fino al 31 maggio 2017**, a patto che non vi siano modifiche che comportano l'obbligo di etichettatura e reimballaggio (es. nuova classificazione della miscela) o revisioni del prodotto in questione.

Un chiarimento..

Prima del 1 giugno
2015 il responsabile
dell'immissione in
commercio può
vendere il prodotto
con etichetta DPD a
un distributore o un
rivenditore



Dopo il 1 giugno 2015, il
distributore o il
rivenditore possono
vendere prodotti con
etichetta DPD purché non
modifichino in alcun
modo il prodotto ricevuto
dal responsabile
dell'immissione

Confronto delle tempistiche: *etichette CLP e patentino acquisito agrofarmaci*

etichettatura agrofarmaci

fine luglio 2014:
sul mercato i primi prodotti
con etichetta CLP

etichette DPD (prodotti T+, T
e Xn) e CLP

01.06.2015:
obbligo etichettatura CLP (+
smalt. scorte)

etichette DPD (prodotti T+, T e
Xn) e CLP

01.06.2017:
solo etichette CLP

TEMPO

obbligo patentino solo per prodotti T+, T e Xn

obbligo patentino per tutti
prodotti USO PROFESSIONALE

26.11.2015:
obbligo patentino per tutti
prodotti USO PROFESSIONALE

acquisto agrofarmaci

Le norme di riferimento per la vendita e lo stoccaggio degli agrofarmaci

- **DPR 290/2001 (integrazione DPR 55/2012)**
Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti
- **D. Lgs. 150/2012** Attuazione della Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile degli agrofarmaci
- D.M. Ministero politiche agricole del 22 gennaio 2014 Adozione del **Piano di azione nazionale sull'uso sostenibile degli agrofarmaci (PAN)**

Lo stoccaggio e l'acquisto degli agrofarmaci

D.P.R. 290/01 - Art. 24

- I prodotti fitosanitari devono essere detenuti e venduti in locali che non siano adibiti al deposito o alla vendita di generi alimentari, sia per uso umano che per uso animale
- Se **molto tossici, tossici o nocivi** devono essere conservati in appositi armadi da tenere chiusi a chiave
- **Chiunque venda** prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari deve essere provvisto di un **registro o di uno schedario numerato di carico e scarico**
- **L'acquirente** dei prodotti assume la responsabilità della idonea conservazione e dell'impiego del prodotto apponendo la propria firma su apposito modulo numerato progressivamente a cura del venditore e compilato in duplice copia (**modulo di acquisto**)

Art. 24 DPR 290/2001 - Registro di carico e scarico (T, T+, Xn)

Come deve essere

- Numerato in ogni sua pagina
- vidimato preventivamente in ogni pagina dall'ASL
- compilato sia per le operazioni di acquisto che di vendita

Come va compilato

- Acquisto: nome del prodotto, numero di registrazione, quantitativo, nome azienda produttrice, data arrivo merce.
- Vendita: nome prodotto, quantitativo venduto, data di vendita, estremi della dichiarazione di acquisto (va riportato il numero di riferimento del modulo d'acquisto)

Il registro di carico e scarico può anche essere informatizzato, purché i tabulati su cui effettuare la stampa e contenenti le voci sopra riportate siano stati preventivamente vistati dall'ASL

La norma non precisa il tempo entro il quale deve essere effettuato l'aggiornamento del registro di carico e scarico (almeno una volta al mese)

Art. 24 DPR 290/2001 - Registro di carico e scarico (T, T+, Xn)

REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI PRODOTTI MOLTO TOSSICI (T+), TOSSICI (T) E NOCIVI (Xn)

Carico

Data di arrivo	Nome commerciale	Num. registrazione	Società produttrice	Quantità

Scarico

Data di vendita	Nome commerciale	Quantità	Num. Modulo d'acquisto

Registro di carico e scarico

Cosa cambia con il D. Lgs. 150/2012:

Art. 10: il registro di carico e scarico **si applica a tutti i prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori professionali**

Piano di Azione Nazionale – Punto A.1.14: **abrogato registro carico e scarico e sostituito** con «registro delle quantità vendute» e «registro delle quantità acquistate»

N.B. Art. 67 Reg. 1107/2009: conservazione per almeno 5 anni dei registri sui prodotti fitosanitari fabbricati, importati, esportati, immagazzinati o immessi sul mercato

Art. 24 DPR 290/2001 - Modulo di acquisto (T, T+, Xn)

Sul modulo d'acquisto vanno riportati, nelle apposite sezioni:

- gli estremi dell'azienda che effettua la vendita
- i dati dell'acquirente
- gli estremi di un valido documento di riconoscimento (art. 25 com.2 del D.P.R. 290/2001)
- gli estremi dell'autorizzazione all'acquisto
- il nome commerciale dei prodotti con numero di registrazione, la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e la quantità.

N.B. La classe tossicologica dei prodotti non è tra i dati richiesti

Art. 24 DPR 290/2001 - Modulo di acquisto (T, T+, Xn)

(1) _____

N: _____

1) Indicare nome e cognome o ragione sociale del venditore, l'indirizzo e gli estremi (numero e data del rilascio o dell'ultimo rinnovo) del certificato di abilitazione alla vendita (art. 17 del regolamento) del venditore medesimo.

MODULO PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI FITOSANITARI MOLTO TOSSICI, TOSSICI E NOCIVI E COADIUVANTI MOLTO TOSSICI, TOSSICI E NOCIVI.

Generalità del titolare dell'autorizzazione all'acquisto di prodotti molto tossici, tossici e nocivi _____

Indirizzo _____

Autorizzazione rilasciata da _____ in data _____

Documento di riconoscimento _____

PRODOTTI FITOSANITARI MOLTO TOSSICI, TOSSICI E NOCIVI E COADIUVANTI MOLTO TOSSICI, TOSSICI E NOCIVI

Nome del prodotto commerciale	Numero di registrazione	Quantità	Destinazione agricola o commerciale

FIRMA DELL'ACQUIRENTE

Modulo di acquisto

Cosa cambia con il D. Lgs. 150/2012:

Art. 26: a decorrere dal 26 novembre 2015 abrogato modulo acquisto e sostituito con «registro delle quantità vendute», nel quale andranno annotati gli estremi del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo.

Stoccaggio presso gli agricoltori e i rivenditori

Dal **1 gennaio 2015** entrano in vigore per tutti gli utilizzatori professionali le prescrizioni previste **dall'Allegato VI** del Piano di Azione Nazionale relative alla corretta manipolazione e l'idoneo stoccaggio degli agrofarmaci e al trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze.

Tali disposizioni sono rivolte agli utilizzatori professionali e, ove applicabili, ai distributori

Allegato VI – prescrizioni per lo stoccaggio

- Deposito chiuso e ad uso esclusivo (non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature se non direttamente collegati all'uso di agrofarmaci)
- Attrezzato di appositi spazi per conservare separatamente i prodotti non più utilizzabili (contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili)
- Se i quantitativi sono ridotti, il deposito degli agrofarmaci può anche essere costituito da un'area specifica all'interno del magazzino o da appositi armadi
- Deve consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente
- Ubicato tenendo in considerazione le specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque
- Areato in modo da facilitare il ricambio d'aria

Allegato VI – prescrizioni per lo stoccaggio

- Asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce, in grado di evitare alterazioni delle temperature
- Fornito di adeguati strumenti per dosare gli agrofarmaci
- Dotato di porta con chiusura di sicurezza esterna
- Segnalato esternamente con un cartello di pericolo
- In prossimità dell'entrata devono essere ben visibili i numeri di emergenza
- Dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali del prodotto
- Gli agrofarmaci al suo interno devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili
- L'accesso al deposito degli agrofarmaci è consentito unicamente agli utilizzatori professionali

Autorizzazione all'acquisto (T, T+, Xn)

D.P.R. 290/01 - Art. 25

Gli agrofarmaci, se classificati come tossici, molto tossici o nocivi, possono essere venduti per l'impiego diretto, per sé o per conto terzi, soltanto a coloro che siano muniti di apposita autorizzazione

A chi è rilasciato:

- A persona che abbia compiuto 18 anni di età, frequentato un apposito corso e superato specifico esame (esentati dalla valutazione: laureati in scienze agrarie e forestali; periti agrari; agrotecnici)

Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo degli agrofarmaci

Cosa cambia con il D. Lgs. 150/2012:

Art. 9: **a decorrere dal 26 novembre 2015** l'utilizzatore professionale deve essere in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo degli agrofarmaci

A chi è rilasciato:

- A persona che abbia compiuto 18 anni di età, frequentato appositi corsi con valutazione finale positiva (esame) sulle materie dell'Allegato I D. Lgs 150/2012 (esentati dal corso ma obbligo di esame finale: soggetti in possesso di diploma o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie)

Il «patentino» diviene obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali indipendentemente dalla classificazione tossicologica dei prodotti

Proposta Agrofarma

- ❑ **Fino al 1 giugno 2015** in caso di commercializzazione di prodotti con etichetta CLP si potrà fare riferimento alla Scheda Dati Sicurezza, per la gestione delle attività di vendita degli agrofarmaci
- ❑ Per il periodo che va **dal 1 giugno 2015 al 26 novembre 2015** è necessario attendere un chiarimento da parte del Ministero della Salute

Alcune considerazioni conclusive

- Il CLP ha l'obiettivo di **armonizzare** in UE i criteri per la classificazione e le norme relative all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose garantendo la libera circolazione delle stesse e al contempo un **elevato livello di protezione** per salute dell'**uomo** e per la tutela dell'**ambiente**
- Nuovo sistema che rappresenta un modo diverso per classificare i **pericoli** correlati alla miscela (formulati) che restano comunque **sempre gli stessi**
- Avremo **periodo transitorio di 2 anni** (1 giugno 2015 - 31 maggio 2017) in cui il vecchio sistema e il nuovo **possono convivere**

Alcune considerazioni condivisione

Fondamentali le attività di **condivisione e trasferimento delle informazioni** per consentire a tutti i soggetti della filiera di orientarsi in maniera corretta ed efficace tra gli obblighi e gli adempimenti previsti

Libretto Agrofarma

La classificazione e l'etichettatura degli agrofarmaci. Le nuove regole

prefazione a cura Dr.ssa Maristella Rubbiani – Direttore del Reparto di
“Valutazione del pericolo di preparati e miscele” dell’ISS

Obiettivo

- fornire uno strumento di facile lettura sulle principali caratteristiche e sugli adempimenti derivanti dall'applicazione del Regolamento CLP e impatto sulle normative correlate

Target

- rivenditori e distributori di agrofarmaci, tecnici e consulenti, vari interlocutori di filiera



**La classificazione
e l'etichettatura
degli agrofarmaci.
Le nuove regole**



Indice

Prefazione7

1. Introduzione.....15

**2. Riferimenti normativi
e tempistiche**

Il Regolamento
(CE) 1907/2006 (REACH).....19

Le schede dati di sicurezza.....20

Classificazione, etichettatura
e imballaggio delle sostanze
e delle miscele.....21

Il Regolamento (CE) 1107/2009
e l'autorizzazione
degli agrofarmaci.....24

3. Classificazione

Aspetti generali.....27

Classificazione delle sostanze
chimiche.....28

Classificazione delle miscele.... 29

Principali cambiamenti
apportati dal CLP29

4. Etichettatura35

Identificazione dei componenti...36

Pittogrammi di pericolo.....36

Indicazioni di pericolo.....37

Consigli di prudenza37

Altre disposizioni di etichettatura...37

5. Imballaggio

Il Regolamento CLP
e gli imballaggi.....61

Dimensioni e caratteristiche
dell'etichetta e dei suoi elementi...62

CLP e trasporto.....63

6. La Scheda dati di Sicurezza

A cosa serve
la scheda dati di sicurezza.....73

La scheda dati di sicurezza
a partire dal 1 giugno 2015.....76

Quando fornire la scheda dati
di sicurezza.....76

Ogni quanto deve essere previsto
un nuovo aggiornamento.....77

7. Impatto del CLP

sulle normative correlate

Seveso (D. Lgs. 334/199 e smi)...81

Salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro (D. Lgs. 81/2008).....81

Rifiuti (Allegato D e I - Parte Quarta
del D. Lgs. 152/2006 e smi)82

Ecotassa - contributo per la
sicurezza alimentare.....82

Archivio Preparati Pericolosi
(art. 45 CLP e D. Lgs. 65 del 14
marzo 2003).....83

**Appendice - La distribuzione
degli agrofarmaci**

La legislazione di riferimento87

La commercializzazione.....87

L'autorizzazione all'acquisto.....90

Lo stoccaggio dei prodotti.....91

Grazie per l'attenzione!